



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Covidien Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero Fidanza, Gianluca Perdichizzi, con domicilio eletto presso Gianluca Perdichizzi in Bologna, via L. Alberti, 64;

***contro***

Azienda Usl di Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. Benito Magagna, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47;

Azienda Usl di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna, Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara Arcispedale di S. Anna, Azienda Usl di Imola, Istituto Rizzoli di Bologna;

***nei confronti di***

Laboratori Piazza Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Nicolini, Fede Pozzi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

*per l'annullamento*

- del provvedimento prot. 955/119E del 1 luglio 2011 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per fornitura di calze elastiche in unione d'acquisto tra l'Azienda USL di Ferrara, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, l'Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara, l'Azienda USL Imola e gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna - n.gara 485967, comunicato con nota prot. 48300 del 1 luglio 2011;
- nonché di tutti gli atti precedenti, connessi e conseguenti, ancorché sconosciuti dalla ricorrente, ovvero la lex specialis di gara, i verbali con particolare riferimento al verbale del 28 giugno 2011; dell'aggiudicazione provvisoria, di quella definitiva, del contratto ove stipulato;
- del silenzio-diniego serbato dalla Stazione appaltante sull'istanza inoltrata dalla ricorrente in data 4 luglio 2011;
- nonché del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di calze elastiche per la profilassi della trombosi venosa profonda in unione d'acquisto tra l'Azienda USL di Ferrara, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, l'Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara, l'Azienda USL di Imola e gli Istituti Ortopedici Rizzoli di

Bologna (numero di gara 485967) e di conferma dell'esclusione della ricorrente con prot. 1070/148E del 27 luglio 2011, trasmesso con nota 54801 del 28 luglio 2011;

- del verbale della Commissione Tecnica del 22 luglio 2011 di conferma dell'esclusione della ricorrente dalla procedura;

- nonché di tutti gli atti precedenti, connessi e conseguenti, ancorché sconosciuti dalla ricorrente, con domanda di condanna al risarcimento del danno subito. (motivi aggiunti depositati il 29/09/2011).

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl di Ferrara e di Laboratori piazza Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Sono impugnati con ricorso introduttivo e con motivi aggiunti rispettivamente: il provvedimento di esclusione della società ricorrente, la lex specialis e gli atti endoprocedimentali relativi alla

procedura aperta per la fornitura di calze elastiche per la profilassi della trombosi venosa, adottato dall'Azienda USL di Ferrara e inoltre il provvedimento di aggiudicazione definitiva della predetta fornitura ed il verbale di conferma dell'esclusione dell'interessata, emessi dallo stesso Ente.

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa, autonoma impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura.

Invero tale provvedimento è stato tempestivamente impugnato con motivi aggiunti per illegittimità derivata dai precedenti profili d'illegittimità dedotti con il ricorso principale, sicché l'impugnazione appare ammissibile in quanto proposta in via diretta ed autonoma nel corso del giudizio avverso il predetto atto finale della procedura.

Nel merito il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

Occorre premettere che la Commissione di gara accertava nella seduta del 21.3.2011 che il prodotto offerto dalla società ricorrente era confezionato a paia – destra e sinistra con unica cintura- anziché a pezzo singolo con cintura, così come prescritto dal disciplinare di gara.

Al riguardo deve precisarsi che la scheda all.A al Capitolato di gara prevedeva per il lotto 1 l'offerta di un "monocollant – destra e sinistra – a pezzo" e dunque la clausola, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non dava adito ad incertezze interpretative in

ordine al fatto che la confezione richiesta era a pezzo unico e non a paia.

Sulla base del tenore letterale di tale disposizione non pare esservi dubbio sulla circostanza che l'offerta di cui si tratta sia stata, sul piano tecnico, difforme da quella prevista dal disciplinare non essendo stato richiesto da quest'ultimo un prodotto avente le caratteristiche tipologiche corrispondenti a quelle della confezione offerta dalla ricorrente.

Al riguardo deve pure precisarsi che il medesimo disciplinare di gara prevedeva che non sarebbero state prese in considerazione offerte espresse in modo indeterminato, condizionato, equivocabili e difformi dalle richieste.

L'offerta tecnica dell'interessata, alla stregua delle disposizioni sopra ricordate, non poteva pertanto essere ritenuta ammissibile ai fini della procedura in esame e dunque, sotto tale profilo, il contestato atto di esclusione dalle successive fasi del procedimento deve reputarsi legittimo.

Discende da tale considerazione che ugualmente legittima deve ritenersi l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata con conseguente infondatezza dei motivi aggiunti incentrati esclusivamente sull'illegittimità derivata da quella dell'avversato atto di esclusione della ricorrente.

Per le considerazioni che precedono il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi € 5000,00 (euro cinquemila/zero) da suddividere in eguale misura tra l'intimata amministrazione e la società controinteressata .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2012

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)